

OGGETTO: Conferma della deliberazione del Consiglio dei Sindaci di data 12 febbraio 2024 inerente alle risorse da programmare nell'ambito dell'Accordo di Programma per la Coesione Territoriale.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Premesso che con decreto n. 93 dd. 29 luglio 2011 - adottato ai sensi dell'art. 8 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. - il Presidente della Provincia ha disposto, con decorrenza 01.08.2011, il trasferimento alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri delle funzioni già esercitate a titolo di delega provinciale dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con riferimento ai Comuni di Lavarone e di Luserna, e dalla Comunità della Vallagarina in favore del Comune di Folgaria, in materia di assistenza scolastica, servizi socioassistenziali, edilizia abitativa ed urbanistica;

Premesso inoltre che:

- il comma 2 quinque dell'art. 9 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, così come introdotto dal comma 2 dell'art. 15 della L.P. 21/2015, disciplina il fondo strategico territoriale stabilendo che: *“La Provincia, le Comunità e i Comuni sottoscrivono accordi di programma per orientare l'esercizio coordinato delle rispettive funzioni alla realizzazione di interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale. Gli accordi vincolano l'impiego di risorse, ferme restando le competenze degli enti sottoscrittori. Per queste finalità è costituito un fondo presso la Comunità, alimentato da risorse provinciali in materia di finanza locale e da risorse comunali. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse provinciali sono disciplinati da apposita delibera della Giunta Provinciale d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali; se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la Provincia può approvare i propri provvedimenti, dando atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate. La destinazione delle risorse conferite dai comuni è stabilita in un'apposita intesa tra la Comunità e i Comuni che alimentano il fondo, previo parere del Consiglio di Comunità; se l'intesa non è raggiunta entro il termine stabilito nel provvedimento che disciplina il riparto delle risorse provinciali, la destinazione delle risorse dei Comuni è definita dalla Giunta provinciale nel rispetto delle modalità di utilizzo individuate dal medesimo provvedimento di riparto e sentite le Comunità interessate”*;

- con propria deliberazione n. 4 dd. 26 febbraio 2016 è stata approvata l'Intesa tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna-Lusèrn per l'utilizzo del Fondo Strategico Territoriale di Comunità, per la parte delle risorse conferite dai Comuni di Folgaria e Lavarone e dalla Comunità ai fini della disciplina del Fondo Strategico in parola e destinate a confluire nelle risorse territoriali;

Atteso che, con deliberazione n. 1234 di data 22 luglio 2016, la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, ha definito le modalità di riparto del Fondo strategico territoriale di cui all'articolo 9, comma 2 quinque della L.P. 3/2006 e s.m. e le relative modalità di utilizzo. In particolare, è stato previsto che le finalità del Fondo strategico territoriale si concretizzassero attraverso due diverse classi di azioni:

- la prima classe di azioni, alla quale sono prioritariamente finalizzate le risorse conferite dai Comuni, da definire attraverso un'intesa tra comunità e Comuni che hanno alimentato il Fondo, da formalizzare entro il 31.10.2016, per l'adeguamento della qualità/quantità dei servizi;
- la seconda classe di azioni, alla quale sono finalizzate principalmente le risorse attribuite dal bilancio provinciale, da definire attraverso un accordo di programma, da sottoscrivere tra Provincia, Comunità e Comuni, per i progetti di sviluppo locale;

Rilevato che:

- in esecuzione della predetta deliberazione di Giunta provinciale n. 1234/2016, è stato attivato e avviato un tavolo tecnico di percorso partenariale presso la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, aperto alle parti portatrici di interessi e di conoscenze rilevanti, nelle forme, concordate dalle parti, dello strumento partecipativo del “*world cafè*” svolto in data 16 novembre 2016;
- alla luce delle risultanze dei lavori del predetto “*world cafè*”, la Comunità ha individuato i temi ritenuti dalla stessa più strategici per il proprio territorio, con conseguente attivazione del processo partecipativo innanzi all’Autorità svolto in data 03 aprile 2017 attraverso lo strumento partecipativo dell’OST (Open Space Technology);

Considerato che, con deliberazione della Giunta provinciale n. 943 dd. 16 giugno 2017, si è preso atto dell’avvenuto espletamento dei processi partecipativi previsti ai fini della destinazione del Fondo Strategico in parola, nonché si è parzialmente modificato il procedimento diretto alla stipulazione degli accordi di programma, nel senso che fosse il Presidente di ciascuna Comunità, prima della formale sottoscrizione dell’Accordo di programma, a trasmettere lo stesso ai componenti dei Tavoli tecnici formatisi nei rispettivi territori nel corso del rispettivo processo partecipativo;

Richiamata la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 5 di data 22 febbraio 2018 con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 9, comma 2 *quinquies* della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, lo schema di accordo di programma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale della Magnifica Comunità;

Richiamata inoltre la deliberazione n. 888 di data 25 maggio 2018 con cui la Giunta provinciale ha approvato l’accordo di programma tra la Provincia autonoma di Trento, la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna-Lusèrn per la destinazione del Fondo strategico territoriale, stabilendo un finanziamento di Euro **2.276.183,45**, di cui:

- Euro **1.380.597,45** già assegnati e concessi dalla Giunta provinciale alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri con le deliberazioni n. 1234/2016 e n. 2310/2016;
- Euro **45.586,00** provenienti dall’atto di intesa di cui all’art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006, acquisito in data 08 febbraio 2017 al protocollo n. 71418, tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e i Comuni di Folgaria e Lavarone, concernente la destinazione delle risorse comunali;
- Euro **850.000,00** concessi dalla Giunta provinciale alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri con la deliberazione n. 763/2018;

Rilevato che, con decreto n. 2 del 21 giugno 2018, la Presidente della Magnifica Comunità ha definitivamente disposto l’approvazione dell’accordo firmato tra la Provincia autonoma di Trento, la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna-Lusèrn, riportante gli interventi, gli obiettivi condivisi ed i relativi costi correlati alla realizzazione delle opere;

Ricordato, tra i principali provvedimenti adottati in attuazione dell’Accordo di Programma sottoscritto, il decreto n. 35 del 21 settembre 2020, con il quale la Presidente della Comunità ha approvato gli schemi di Convenzione tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna-Lusèrn per l’utilizzo del Fondo Strategico Territoriale di Comunità per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, dell’intervento “Monte Cornetto: La Montagna che Unisce” (Folgaria) dell’intervento “Collegamenti fondo valle” (Lavarone) e dell’intervento “Recupero funzionale Malga Costesin (ciclopedonale Asiago-Folgaria)” – Luserna - con un impegno di spesa per la somma complessiva di **€ 2.089.000,00**, costituita in gran parte dall’utilizzo del Fondo per la Coesione Territoriale, ma anche, come consentito espressamente dalla citata normativa provinciale e dall’Accordo stipulato, da fondi a disposizione della Comunità a titolo di avanzo di amministrazione;

Richiamato, altresì, il Decreto della Commissaria della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri n. 22 del 30 giugno 2022, nonché, in attuazione delle direttive della Conferenza dei Sindaci assunte nella

seduta del 25 maggio 2023, la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 63 dd. 15 novembre 2023, provvedimenti in forza dei quali è stato disposto il “Trasferimento ai Comuni di Folgoria, Lavarone e Luserna-Lusèrn dei fondi destinati ad interventi di efficientamento energetico in attuazione dell’Accordo di Programma di cui al Provvedimento della Presidente della Comunità n. 2 del 21 giugno 2018”;

Rilevato pertanto come la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, in pieno ossequio e nello spirito della disciplina istitutiva del Fondo per la Coesione Territoriale, abbia finanziato e concorso a finanziare, anche con proprie risorse, gli ambiziosi programmi di spesa dedotti nell’Accordo di Programma stipulato nel giugno 2018, giungendo non solo al completamento degli impegni di spesa relativi agli interventi “dotati di finanziamento” a quella data, ma anche a cofinanziare gli interventi all’epoca privi dei necessari mezzi di finanziamento, sia con il successivo apporto del fondo provinciale (€ 850.000,00) sia appunto con la devoluzione concordata, in conformità ai programmi così conclusi, dei maturati avanzi di amministrazione di Comunità;

Richiamata ora la nota del Servizio Finanza Locale della Provincia di Trento, acquisita al Prot. n. 519 dd. 21 marzo 2025, relativa al “Monitoraggio interventi finanziati a valere sul Fondo strategico territoriale”, che rileva come l’art. 2 della legge provinciale n. 7/2022 abbia disposto l’abrogazione della norma istitutiva del Fondo strategico territoriale, mentre l’art. 13 della medesima legge abbia, nel contempo, previsto una disposizione transitoria secondo la quale *“Gli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell’articolo 9, comma 2 quinque, della legge provinciale n. 3 del 2006 [...] mantengono la loro efficacia fino alla loro naturale scadenza. I predetti accordi possono essere assunti quali atto di programmazione della comunità anche modificandone i contenuti con deliberazione del consiglio dei sindaci nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali”*. Tali modalità attuative sono state definite con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 496 di data 24 marzo 2023, la quale stabilisce, in particolare, che:

“Le Comunità hanno la possibilità ai sensi dell’art. 13 legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7 di trasformare detti accordi di programma in un atto di programmazione da approvare con deliberazione del Consiglio dei Sindaci a maggioranza degli aventi diritto.

L’atto di programmazione dovrà prevedere:

- l’elenco degli interventi da finanziare con i fondi già previsti dall’accordo di programma. Nello specifico alla realizzazione degli interventi oltre che le risorse del Fondo di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1234 di data 22.07.2016 e seguenti integrazioni, possono concorrere anche risorse provenienti da fonti di finanziamento ulteriori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fonti europee, nazionali, provinciali, locali, etc.). L’impiego delle risorse provenienti da fonti di finanziamento ulteriori rispetto al Fondo deve avvenire, compatibilmente con le specifiche disposizioni previste dalle discipline di tali ulteriori fonti di finanziamento.*
- che la Comunità dia corso, in relazione alle risorse disponibili, all’ammissione a finanziamento degli interventi individuati. Ai fini dell’ammissione a finanziamento i Comuni indicati come beneficiari degli interventi devono presentare alla Comunità il progetto preliminare redatto ai sensi dell’articolo 15 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm., la deliberazione, adottata dall’organo competente, di approvazione dello stesso e le dichiarazioni di coerenza dell’intervento nell’ambito degli strumenti di programmazione finanziaria e territoriale. La documentazione progettuale è sottoposta a valutazione tecnica, in modo da verificarne la congruità dei costi e la fattibilità tecnica;*
- i Comuni rispettino il provvedimento della comunità disciplinante i criteri in base ai quali è stato regolamentato l’ordine di accesso al finanziamento dei singoli interventi previsti nell’accordo;*

L’atto di programmazione, come previsto dall’art. 13 sopra citato, potrà prevedere modificazioni all’accordo di programma. Tali modificazioni potranno riguardare:

- una diversa ripartizione dei fondi previsti per i singoli interventi nel limite delle risorse assegnate;*
- la cancellazione di singoli interventi ritenuti non più strategici o realizzabili;*
- la modifica tecnica di interventi già presenti nell’accordo;*
- l’inserimento nell’elenco di nuovi interventi che abbiano però le seguenti caratteristiche generali;*

- *interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale che potranno riguardare ad esempio la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo, il risparmio energetico e le filiere locali di energia rinnovabile, ecc. “;:*

Richiamato quanto convenuto nella seduta del Consiglio dei Sindaci del 12 febbraio 2024, di cui si allega l'estratto verbale quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e come approvato con successiva deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 3 dd. 10 maggio 2024, dal quale emerge al punto 3 dell'ordine del giorno “ Accordo di Programma per la Coesione Territoriale - avvio di una consulenza professionale sullo sviluppo socio-economico dei collegamenti con il Fondovalle - percorso ciclopeditonale della Val Caretta” quanto segue: “... in cui relaziona il Presidente illustrando l'ipotesi di consulenza, da affidarsi allo studio Bonazza, al fine di approfondire l'opportunità e la convenienza dell'intervento; lo stesso chiede e ottiene il consenso dei Sindaci per destinare circa 150.000 ad oggi non programmati se non per il fondovalle, verso il collegamento dei percorsi ciclopeditonali Lago-Palù per prossima variazione bilancio”. In effetti gli atti adottati in attuazione dell'Accordo di Programma in parola non hanno completato l'assunzione di impegni di spesa per l'intero ammontare del Fondo concesso alla Comunità, lasciando solamente stanziato nel bilancio di previsione il residuo ammontare di € 235.824,65, ancora non impegnato, a beneficio della realizzazione dei collegamenti col fondovalle, nel preciso rispetto dell'ordine di priorità concordato nell'Accordo medesimo;

Atteso che la decisione summenzionata non è stata esplicitata in uno specifico atto deliberativo e ritenuto pertanto opportuno confermare formalmente le decisioni assunte nella seduta del Consiglio dei Sindaci suindicata, al precipuo fine di ottemperare a quanto recentemente richiesto con la citata Nota del Servizio Finanza Locale della Provincia di Trento, destinando con apposito impegno di spesa lo stanziamento a valere sul Fondo Strategico Territoriale dell'Accordo di Programma, non ancora programmato se non in via meramente previsionale, alla realizzazione di un collegamento dei percorsi ciclopeditonali Lago-Palù nel territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;

Preso atto che, con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 11 dd. 16 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027 ed i relativi allegati, tra i quali il documento unico di programmazione contenente gli indirizzi generali per la gestione del bilancio di previsione per il medesimo triennio, ai sensi dell'art. 16 della Legge provinciale n. 3 del 2006, così come modificata dalla legge provinciale 06.07.2022, n. 7;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m., applicabile alle Comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006;

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, così come modificata con L.P. 13 novembre 2014, n. 12;

Vista la L.P. 6 luglio 2022, n. 7, “Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”;

Visto il vigente Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;

Visto il regolamento di Contabilità della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, approvato con deliberazione del Consiglio n. 4 dd. 22 febbraio 2018;

Vista la proposta di provvedimento e la documentazione istruttoria, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile il dott. Roberto Orempuller, Responsabile del Servizio Finanziario proponente, in data odierna, esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Roberto Orempuller

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità,

DELIBERA

1. di confermare le decisioni assunte nella seduta del Consiglio dei Sindaci di data 12 febbraio 2024, destinando lo stanziamento a valere sul Fondo di Coesione Territoriale dell'Accordo di Programma di cui al Provvedimento della Presidente della Comunità n. 2 del 21 giugno 2018, stanziato al Bilancio 2025 e pari a € 235.824,65, alla realizzazione di un collegamento dei percorsi ciclopedonali Lago-Palù nel territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, come da estratto del verbale della seduta del Consiglio dei Sindaci del 12 febbraio 2024, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il Presidente della Comunità all'adozione degli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al punto che precede, dando corso, in relazione alle risorse disponibili e in ottemperanza a quanto disposto dalla citata deliberazione della Giunta Provinciale n. 496 del 24 marzo 2023, alla formale ammissione a finanziamento dell'intervento individuato al punto che precede, previa acquisizione da parte del Comune di Lavarone, individuato quale beneficiario dell'intervento, della documentazione progettuale ivi prevista;
3. di demandare ad apposito provvedimento del Presidente della Comunità l'approvazione delle modalità di integrazione della convenzione stipulata con il Comune di Lavarone in data 12 agosto 2020, per l'attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma in parola, nonchè la formalizzazione del conseguente impegno di spesa;
4. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all'Organo esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 183, comma 5, legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034.